

COMUNE DI PESCOPAGANO

PROVINCIA DI POTENZA

CAPITOLATO D'ONERI

per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA E PER NUMERAZIONE CIVICA - PALI DI SOSTEGNO E TELAI – CESTELLI, PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO ABITATO E DEL TERRITORIO COM.LE PERIFERICO COMPRENDEnte LE LOCALITÀ RURALI.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto, quantità e specifiche tecniche dei beni

Il presente capitolato disciplina la fornitura e posa in opera, dei materiali con le specificate caratteristiche, da destinare alla individuazione della denominazione delle vie e piazze dell'abitato, e del territorio com.le periferico comprendente le località rurali, e per contraddistinguere i numeri civici degli immobili, e secondo la sottostante distinta:

- 1) Targhe** per toponomastica in pietra favaccio, delle dimensioni di cm. 50x30, spessore cm. 2, con scritta incisa profondità mm.1,5 con caratteri dell'altezza di cm. 4,5, riportante le scritte delle denominazioni delle vie e piazze che verranno indicate dall'Ufficio anagrafe, compresa la realizzazione di n. 4 fori del diametro di mm.4;
- 2) Targhe** per numerazione civica in pietra favaccio delle dimensioni di cm. 12x12 spessore cm. 2, con scritta incisa profondità mm.1,5 con caratteri dell'altezza di cm. 4,5, riportante i numeri che verranno indicati dall'Ufficio anagrafe, compresa la realizzazione di n. 2 fori del diametro di mm.4;
- 3) Pali tubolari** zincati e verniciati di colore antracite per sostegno targhe stradali e per piazze/rioni – Dimensioni cm. 250(h) x 48/60 (diametro) di spessore non inferiore a 2 cm;
- 4) Telaio** – cestello in ferro zincato e verniciati di colore antracite di dimensioni tali (cm 32x52) da contenere le targhe stradali e/o di piazza da porsi su palo tubolare in posizione centrale e/o a bandiera.

L'aggiudicazione verrà fatta secondo il criterio del prezzo più basso, indicato in termini di ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere sull'importo a base di gara, secondo quanto successivamente esposto ed in ottemperanza della normativa di settore, con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Art. 2 - Distinta dei costi

Il costo complessivo presuntivo, previsto per la fornitura dei materiali di cui all'art. 1, incluse le spese per il trasporto, la consegna presso i magazzini comunali di Piazza della Vittoria, la posa in opera è di **€ 61.128,00 (€ sessantunomilacentovotto/00)** comprensivo di IVA 20%, invariabile e non suscettibile di revisione, onnicomprensivo di tutti gli oneri, così distinto:

N. Ord.	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario
1.	Targhe per toponomastica stradale pali e cestelli	Nr. 220 e Nr.	€ . 26.400,00
2.	Targhe per numerazione civica	Nr. 2.894	<u>€ . 34.728,00</u>
	TOTALE		€ . 61.128,00

Viene espressamente pattuito che nel presente affidamento è esclusa la possibilità di applicazione della revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 3 - Fonti normative

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- dal vigente regolamento comunale dei contratti;
- dal vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;
- dalle indicazioni di cui al predetto art. 1 e dalle norme previste nel presente capitolato;
- dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato (legge 18.11.1923, n. 2440, regio decreto 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni);
- dal decreto legislativo 12.04.06, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni in materia di contratti, nelle parti richiamate dal presente capitolato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

L'impresa dichiara di avere piena conoscenza delle singole norme sopra richiamate.

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al capitolato d'oneri, anche i seguenti documenti:

- a) proposta offerta della ditta aggiudicataria dell'appalto;
- b) verbali della commissione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 7, comma 11 della legge 19.03.1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura dell'impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

Art. 4 - Documentazione di partecipazione

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa "A", con all'esterno la dicitura "BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" e siglata sui lembi, contenente i documenti richiesti con il bando di gara.

L'offerta contenente il ribasso percentuale offerto sul prezzo dell'appalto, escluso IVA,, espresso in cifre e ripetuto il lettere, dovrà essere, altresì, inserita, a pena d'esclusione, in altra busta chiusa "B", con all'esterno la dicitura "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" e siglata sui lembi di chiusura e le giustificazioni relative, che concorrono a determinare il ribasso offerto, ex art. 87, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006.

Le due buste dovranno essere inserite, a pena d'esclusione, in un plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indicante l'oggetto della gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Art. 5 - Criteri di aggiudicazione della gara

L'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. Il prezzo richiesto deve essere indicato in termini di ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere sull'importo a base di gara.

E' prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006.

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia dell'anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, come stabilito dal c. 3 dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua.

Art. 6 - Condizioni d'appalto

Nell'accettare la fornitura sopra designata l'appaltatore dichiara:

- a) di aver preso esatta cognizione della fornitura richiesta:

- di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi la fornitura e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta fatta.
- b) di avere la disponibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della fornitura.
- c) di aver esaminato sia il bando di gara, sia il disciplinare, sia il capitolato e che accetta senza riserve tutti i termini, le condizioni, le prescrizioni;
- d) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono su tutti gli elementi.

L'appaltatore non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 7 - Variazioni

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere ritenute unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle forniture da eseguire.

L'Amministrazione si riserva, però, l'insindacabile facoltà d'introdurre nell'atto esecutivo, prima della stipula del contratto, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita della fornitura richiesta, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente capitolato d'onori.

Di contro l'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al preventivo, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare dell'Amministrazione, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso appaltatore, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art. 8 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'Amministrazione siano difformi dai patti contrattuali e che gli oneri connessi all'esecuzione della fornitura siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato d'onori, dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tale fornitura è stata disposta.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve s'intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9 - Cauzioni e coperture assicurative (art. 113 del decreto legislativo 163/2006)

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 % dell'importo contrattuale. In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Al raggiungimento dell'importo della fornitura eseguita di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione di una certificazione liberatoria da parte degli uffici competenti. La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di

crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 10 - Discordanze negli atti di contratto- Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti del contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dal contratto e dal capitolato d'onere.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, all'Amministrazione.

Art. 11 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa vincitrice, mentre per l'Amministrazione diventa obbligatoria con l'esecutività dell'atto d'aggiudicazione definitiva.

Art. 12 - Consegna, termini ed oneri a carico dell'impresa

Il prezzo offerto comprende tutti gli oneri e le spese per la completa esecuzione della fornitura e degli interventi di garanzia, nel rispetto degli obblighi assunti dall'impresa con l'aggiudicazione della gara. In particolare, sono a carico dell'impresa:

- le spese d'imballo, trasporto, carico, scarico e consegna dei materiali;
- tutti gli eventuali oneri connessi a prove diagnostiche o di collaudo che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare, per accertarne la rispondenza dei materiali alle caratteristiche dichiarate e descritte ed il loro regolare funzionamento, restando salvo il collaudo che sarà comunque effettuato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ex art. 14 del presente capitolato;
- tutti gli oneri connessi, a qualsiasi titolo, all'erogazione dei servizi di assistenza in garanzia;
- tutti gli oneri connessi alla piena osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Le targhe dovranno essere consegnate e poste in opera, anche in diversi momenti, nei luoghi indicati dall'Amministrazione, **entro 90 (novanta)** giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di contratto.

Deterioramenti da negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della ditta fornitrice.

La ditta riconosce all'Amministrazione il diritto di far controllare dagli incaricati la qualità dei materiali forniti.

Qualora gli incaricati del controllo riscontrino che i materiali adoperati non presentino i requisiti previsti, ne ordineranno la sostituzione per iscritto.

La ditta riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le penalità previste nel presente capitolato.

Art. 13 – Collaudo

Il collaudo tecnico e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura dovranno essere effettuati, dal Responsabile del 1° Settore o suo delegato, E' fatto obbligo al fornitore di provvedere alla sostituzione a proprie spese dei materiali rifiutati al collaudo, entro 15 giorni dalla relativa notifica con lettera raccomandata.

Qualora la ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta.

La fornitura contestata sarà restituita alla ditta fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo tecnico-informativo, senza che la stessa possa pretendere compensi di qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la rescissione del contratto.

Art. 14 - Responsabilità derivante da imperfezioni dei beni

Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento e di assunzione in carico dei beni non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia stabilito in anni uno a far data dalla data di consegna.

La ditta in tal caso si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità, compresi gli interventi di trasporto, entro 15 giorni dalla data della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione, salvo l'applicazione delle penali previste.

Art. 15 - Liquidazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura, dopo l'esito positivo del collaudo e la successiva assunzione in carico, nelle forme prescritte, con determinazione di liquidazione del titolare dell'area della posizione organizzativa, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

La fattura, a cura della ditta, deve essere corredata dalle bolle di consegna, da cui risulti la data di ricevimento, il timbro e la firma di sottoscrizione dell'incaricato del ricevimento. Solo tali bolle faranno fede dell'effettiva data di consegna.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo di mandato diretto intestato alla ditta, tramite conto corrente bancario o postale della ditta o con quietanza del legale rappresentante.

La ditta dichiara di esentare l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona che sarà espressamente indicata nella fattura e si impegna a rendere note le eventuali variazioni che si verificassero nel nome di essa con lettera raccomandata di notifica.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, presentare il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) aggiornato con le posizioni contributive e previdenziali, come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di regolarità contributiva.

Con il corrispettivo pattuito la ditta aggiudicataria s'intende soddisfatta di qualsiasi pretesa nei confronti del Comune, connessa o conseguente la fornitura medesima, senza alcun diritto a maggiori compensi, essendo soddisfatta dal Comune con il pagamento dell'importo.

Art. 16 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di commercio e, nel caso di società, mediante appositi atti legali.

Art. 17 - Penalità nell'esecuzione

La ditta riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o parte della fornitura, una penalità dell'2% per ogni decade maturata di ritardo, limitatamente ai materiali per i quali si sia verificato il ritardo. Ove il ritardo riguardi l'intera fornitura e per un periodo superiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha anche il diritto di risolvere il contratto ed eseguire la procedura in danno prevista al successivo punto d);
- b) nel caso di non accettazione al collaudo e conseguente obbligo di notifica o di rifacimento di singoli materiali, una penalità per ritardata consegna dei prodotti non accettati nella misura del 2%, a decorrere dalla data entro cui gli stessi dovevano essere consegnati fino alla data in cui saranno consegnati dopo l'esito favorevole del collaudo;
- c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità occulti, accertati entro 12 mesi dalla data della consegna, e di cui al precedente art. 7, viene applicata una penalità del 2% per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di notifica dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari lavori;
- d) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura al collaudo, viene esperita l'azione in danno nelle forme prescritte, per cui la ditta è tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che dovesse sostenere per l'acquisto presso altre ditte dei prodotti oggetto del capitolato.

Nei casi di cui alle precedenti lettere l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi anche su eventuali crediti della ditta.

Art. 18 - Responsabilità derivante da infortuni

La ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato.

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nella prestazione oggetto del capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del presente capitolato, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta fino alla data del collaudo anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per danni di qualunque natura arrecati a persone o cose, derivanti dall'inosservanza delle norme contrattuali o da inadempienze nell'ambito delle attività comunque poste in essere dall'impresa per l'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta, pari nel massimo al 20% (venti per cento), dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che la ditta si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardo di pagamento.

Art. 19 - Divieto di subappalto e cottimo - Divieto di cessione e procure

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di concedere o di subappaltare in tutto o in parte la fornitura, sotto pena d'immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni, a meno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta; in questo caso l'appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile della fornitura subappaltata.

Per giustificati motivi l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento; il conseguente annullamento del subappalto, però, non darà diritto alcuno all'appaltatore di richiedere risarcimenti o proroghe.

Art. 20 - Durata

La fornitura avrà durata fino alla consegna e collocazione di tutti i materiali inseriti nell'elenco dell'Amministrazione entro i termini prescritti e l'avvenuta liquidazione di quanto spettante alla ditta aggiudicataria.

Art. 21 - Oneri e spese contrattuali

La ditta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese dei diritti di segreteria sul valore e sulla scritturazione o consequenziali a questa, nessuna esclusa.

La ditta assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative alla fornitura, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Pescopagano.

Art. 22 - Domicilio legale della ditta

A tutti gli effetti del presente capitolato la ditta elegge domicilio legale a Pescopagano.

Per qualsiasi controversia legale relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato è competente il foro di Melfi

Art. 23 - Definizione delle controversie

In caso di controversie si procederà alla loro composizione bonaria in via amministrativa, secondo procedure di legge, riservando l'eventuale successiva definizione al Giudice Ordinario del foro competente di Melfi. È escluso espressamente ricorso a procedimento arbitrale.

Pescopagano, lì 26/09/2008

II RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(*rag. Maria Cristina DRAGONE*)